

Codice Etico

CD Pharma Group S.r.l.

1. PREMESSA.....	3
2. PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO	4
2.1. Discriminazione.....	4
2.2. Onestà	4
2.3. Riservatezza	4
2.4. Tutela del valore delle risorse umane.....	4
2.5. Integrità e dignità	4
2.6. Contrasto alla corruzione e conflitto d'interessi	5
2.7. Lealtà e fedeltà	5
2.8. Molestie sul luogo di lavoro	5
2.9. Tutela dell'ambiente.....	5
2.10. Tutela del patrimonio aziendale.....	6
2.11. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	6
2.12. Informativa contabile e gestionale	6
2.13. Antiriciclaggio.....	6
3. LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI	7
3.2. Fornitori.....	7
3.3. Rapporti con la pubblica amministrazione e le pubbliche istituzioni.....	7
3.4. Contributi.....	8
3.5. Concorrenza leale.....	8
4. DIVIETO DI ILLECITI CHE POSSONO COINVOLGERE CD PHARMA GROUP S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. n. 231/2001	9
4.2. Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001)	9
4.3. Divieto di commissione di reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)	10
4.4. Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)	11
4.5. Divieto di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001)	11
4.6. Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali	12
4.7. Divieto di violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)	12
4.8. Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego (art 25-octies, D.Lgs. 231/2001) 12	
4.9. Divieto di commissione di reati informatici (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001).....	12
4.10. Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-noveis, D.Lgs. 231/2001)	13
4.11. Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001)	13
4.12. Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'autorità giudiziaria (art. 25-deceis, D.Lgs. 231/2001)	13
4.13. Divieto di violazione delle normative ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001)	13
4.14. Divieto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)	13
5. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	14
5.1. Diffusione del Codice Etico.....	14
5.2. Organismo di Vigilanza	14
6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	14
7. CONFLITTO DI PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI CON IL CODICE ETICO	15

1. PREMESSA

CD Pharma Group S.r.l. (di seguito “**CD Pharma**” o la “**Società**”) è una società di consulenza attiva nel settore healthcare, che fornisce alle aziende operanti nel campo un supporto strategico e operativo in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, a partire dallo sviluppo clinico.

La Società, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (di seguito il “**Decreto**”), ha ritenuto di procedere alla redazione del Codice Etico (di seguito anche “**Codice**”) che individua ed esprime i valori ed i principi etici fondamentali, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che entrano in contatto con la realtà della Società, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i partner commerciali, la pubblica amministrazione e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con l’azienda.

Il citato Decreto, prevede l’onere per la Società di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “**Modello**”) di cui il Codice Etico costituisce parte integrante.

Il presente Codice Etico rappresenta il documento ufficiale della Società che stabilisce, introduce e rende vincolanti le linee di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel Decreto. Tale Codice, inoltre, raccoglie l’insieme dei principi di correttezza, lealtà, integrità, trasparenza ed impegno morale e professionale che CD Pharma segue nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, e che improntano le relazioni della Società verso il personale e verso i terzi.

L’adozione del Codice Etico è espressione di un contesto aziendale ove uno dei principali obiettivi è innovare, in modo creativo, la relazione dei nostri Clienti rispetto ai loro Target in modo etico e professionale, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di competenza e professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative, ma anche con quei valori aziendali che la Società promuove fin dalla sua istituzione.

Qualunque violazione del Codice è da considerarsi, sempre ed in qualunque condizione, contraria agli interessi ed ai valori di CD Pharma. La Società si impegna a diffondere il contenuto del presente Codice Etico che si applica, conformemente a quanto previsto dal Decreto, all’Amministratore e a tutti i dipendenti, i collaboratori interni/esterni, i consulenti ed, in generale, a tutti coloro i quali collaborano stabilmente o temporaneamente, a qualunque titolo, al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa (tali soggetti sono di seguito definiti come “**Destinatari**”).

CD Pharma si impegna, inoltre, ad istituire e mantenere adeguate ed idonee procedure di controllo interno, inerenti l’applicazione ed il rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico.

2. PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Con il presente Codice Etico si vuole formalizzare l'identità etica di CD Pharma, esplicitando i valori ed i principi fondamentali che la Società vuole rispettati in tutti i comportamenti.

Requisito inderogabile per CD Pharma è la conformità dei comportamenti alla legge e alle norme deontologiche applicabili. L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statuarie e l'integrità etica sono impegno costante e dovere di tutti coloro che operano all'interno e a contatto con la Società.

2.1. Discriminazione

CD Pharma si impegna ad evitare ogni forma di discriminazione in base alla razza, genere, età, colore, religione, condizione d'invalidità, orientamento sessuale, stato civile o etnico, nazionale, o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge nei confronti dei propri collaboratori.

2.2. Onestà

La Società considera la correttezza negli affari un valore fondamentale ed imprescindibile. I Destinatari devono pertanto impegnarsi nell'osservanza dei principi del presente Codice. Essi hanno, inoltre, l'obbligo di conoscere e rispettare con diligenza le norme riportate, astenendosi da comportamenti contrari alle stesse, ed eventuali regolamenti interni. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di CD Pharma può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del Codice. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di CD Pharma giustifica una condotta non onesta.

2.3. Riservatezza

CD Pharma assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo in caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. La Società si impegna, inoltre, ad attuare le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali e ad adottare a tal fine tutte le necessarie misure organizzative. Le informazioni riservate includono tutte quelle informazioni che non sono pubbliche e che potrebbero essere utilizzate dai concorrenti o dannose per la Società o i suoi clienti se rivelate. Il dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, del servizio e/o della collaborazione.

In particolare non è consentito:

- Comunicare informazioni aziendali a terzi, salvo che si tratti di informazioni di pubblico dominio;
- Usare informazioni aziendali per scopi diversi da quelli a cui sono destinate;
- Effettuare copie di documenti contenenti informazioni aziendali, o rimuovere documentazione o copie archiviate, salvo in casi necessari;
- Distruggere impropriamente informazioni aziendali.

2.4. Tutela del valore delle risorse umane

CD Pharma promuove il valore delle risorse umane al fine di accrescere e migliorare il patrimonio, la competitività e le competenze possedute da ciascun collaboratore, assicurando la crescita e lo sviluppo professionale. La Società intende offrire un trattamento equo e meritocratico, valorizzando le caratteristiche personali di ogni soggetto.

2.5. Integrità e dignità

Requisito inderogabile per CD Pharma è assicurare a tutti i dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, conformi alle normative di legge così da salvaguardarne l'integrità fisica e morale.

La Società si impegna a realizzare e fornire prodotti di qualità e a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza, ed i Destinatari devono mantenere condotte improntate all'integrità morale e ai principi di correttezza e trasparenza.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte dell'Amministratore della Società, volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

2.6. Contrasto alla corruzione e conflitto d'interessi

CD Pharma non accetta alcun tipo di corruzione, pertanto vieta che siano corrisposte somme di denaro o che siano esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società.

La Società può essere ritenuta responsabile per il comportamento di corruzione posto in essere da collaboratori e consulenti che agiscono per conto di CD Pharma o a suo vantaggio/beneficio.

I Destinatari devono astenersi dall'accettare doni o favori di terzi che violino le normali regole di cortesia, e dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione di beni od opportunità d'affari.

CD Pharma condanna, inoltre, ogni possibile comportamento mirato ad agevolare la realizzazione di crimini informatici; a tal fine la Società si impegna ad attivare adeguate modalità di controllo preventivo.

I Destinatari sono tenuti ad evitare situazioni in cui possano manifestarsi concretamente conflitti di interesse, sia reali che potenziali, tra attività personali ed aziendali, o che interferiscano con la capacità di assumere decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del presente Codice Etico.

I dipendenti, in caso di conflitto di interesse, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

Pertanto trasparenza, fiducia, integrità, correttezza e buona fede sono valori che devono essere alla base delle condotte dei collaboratori di CD Pharma.

2.7. Lealtà e fedeltà

CD Pharma mantiene un rapporto di fiducia e fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari, i quali hanno l'obbligo di lealtà nei confronti della Società.

2.8. Molestie sul luogo di lavoro

CD Pharma esige che non si verifichino molestie di alcun genere, o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne.

Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che abbia l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si intendendo pertanto come violenze sessuali, non solo la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali, ma anche le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al Destinatario, possano turbarne la serenità.

2.9. Tutela dell'ambiente

CD Pharma considera la tutela ambientale un fattore di primaria importanza, pertanto svolge le proprie attività in condizioni tale da garantire il rispetto dell'ambiente.

I Destinatari devono impegnarsi nel rispetto della normativa e delle procedure in materia di tutela e protezione ambientale, segnalando tempestivamente eventuali carenze o mancato rispetto della normativa applicabile.

2.10. Tutela del patrimonio aziendale

CD Pharma impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa e delle procedure aziendali esistenti a tutela degli strumenti e segni di autenticazione, di certificazione o di riconoscimento.

I Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della cura, protezione, efficienza e conservazione dei beni fisici ed immateriali, e delle risorse affidategli da CD Pharma per svolgere i propri compiti, nonchè all'utilizzo degli stessi in modo conforme all'interesse sociale.

È vietato l'uso e l'impiego per fini personali.

2.11. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie in materia di tutela della salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. Il rispetto della normativa vigente, dei principi del Codice Etico, dei protocolli e delle procedure aziendali volte a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, deve essere priorità dei Destinatari.

2.12. Informativa contabile e gestionale

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti, tutte le trattative, le transizioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguatamente documentata e conservata.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, tale da consentire la effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

2.13. Antiriciclaggio

CD Pharma esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni, sia nazionali che internazionali, emanate dalle autorità competenti.

La Società dovrà operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in circostanze, operazioni o vicende relative, anche potenzialmente, a favorire la ricettazione, il riciclaggio e/o l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I Destinatari devono pertanto impegnarsi a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti, al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità.

3. LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI

3.1. Clienti

La Società, nella gestione delle relazioni con i clienti, si attiene alle norme di legge e ai principi del presente Codice Etico.

La massima soddisfazione del cliente è l'obiettivo fondamentale di CD Pharma; a tal fine, nella gestione dei rapporti con i clienti, la Società si impegna a:

- fornire informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- rispettare sempre gli impegni e gli obiettivi assunti nei loro confronti;
- sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni;
- segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento del cliente contrario al Codice Etico.

Nei rapporti di affari con i clienti, CD Pharma vieta dazioni, benefici e prestazioni di ogni altro genere, sia dirette che indirette, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

3.2. Fornitori

CD Pharma dichiara di avviare forme di collaborazione solo ed esclusivamente con soggetti che si impegnino ad operare nel rispetto delle leggi, del Modello e nell'adempimento dei principi base del presente Codice Etico.

La selezione dei fornitori e le condizioni di acquisto di beni e servizi vengono effettuate da apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa prezzo, convenienza, competitività, integrità, qualità, capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, e possesso dei requisiti richiesti.

La Società si impegna a predisporre di tutte le procedure ed azioni necessarie al fine di garantire la massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto.

3.3. Rapporti con la pubblica amministrazione e le pubbliche istituzioni

Esclusivamente le funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto dell'assetto gerarchico e organizzativo della Società nei limiti delle proprie deleghe e procedure, possono tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio, il Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione).

La gestione di tali rapporti deve avvenire nel costante, totale e rigoroso rispetto della normativa vigente nonché delle norme del presente Codice Etico.

I Destinatari devono prestare attenzione e cura nei rapporti con i soggetti sopra indicati e devono altresì improntare la propria attività ai principi generali di correttezza, lealtà, diligenza, onestà, efficienza e trasparenza.

È fatto divieto di promettere o offrire pagamenti, beni e/o altre utilità a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio, per promuovere o favorire gli interessi della Società.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa di affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari non devono promettere o cedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza delle decisioni della controparte.

Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai dipendenti di CD Pharma.

È altresì vietato tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti e/o forniti.

Nel caso in cui siano stati ottenuti finanziamenti da soggetti pubblici, è fatto obbligo destinare i fondi per le esatte finalità per le quali sono stati richiesti ed ottenuti.

3.4. Contributi

La Società non eroga contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

CD Pharma potrebbe aderire, in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti, alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da Enti ed associazioni dichiaratamente senza scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, sociale, scientifico o benefico, o di rilevanza nazionale.

3.5. Concorrenza leale

CD Pharma intende tutelare il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, condannando qualsiasi atto compiuto in violazione delle vigenti norme a tutela della Società.

4. DIVIETO DI ILLECITI CHE POSSONO COINVOLGERE CD PHARMA GROUP S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. n. 231/2001

Il Codice Etico costituisce una parte fondamentale ed integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CD Pharma Group Srl ai sensi del Decreto Legislativo n 231 del 8 giugno 2001.

La Società vieta espressamente tutte le condotte criminose e si oppone fermamente alla violazione dei divieti di seguito specificati, che comporti l'integrazione di uno o più dei reati presupposto previsti dal Decreto.

4.1. Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/2001)

- a) *Malversazione a danno dello Stato*
- b) *Indebita percezione di erogazioni*
- c) *Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico*
- d) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*
- e) *Frode informatica*

I Destinatari del presente Codice Etico:

- a) devono rispettare il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altro ente pubblico, alla esatta finalità per la quale sono stati richiesti ed ottenuti;
- b) non devono conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o di documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti o altre erogazioni;
- c) non devono procurare, a sé o ad altri, un profitto ingiusto con altrui danno, per il tramite di artifici o raggiri, volti ad indurre in errore l'ente erogatore, se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- d) non devono procurare, a sé o ad altri, un profitto ingiusto con altrui danno, per il tramite di artifici o raggiri, volti ad indurre taluno in errore, se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, o di altri enti pubblici;
- e) non devono procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

4.2. Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001)

- a) *Concussione*
- b) *Corruzione*
- c) *Istigazione alla corruzione*

I Destinatari del presente Codice Etico:

- a) non devono promettere od offrire, direttamente od indirettamente, al Pubblico Ufficiale e/o ad Incaricati di Pubblico Servizio, denaro, prestazioni o altre utilità per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto di ufficio da lui già compiuto;
- b) non devono promettere od offrire, direttamente od indirettamente, al Pubblico Ufficiale e/o ad Incaricati di Pubblico Servizio, denaro, prestazioni o altre utilità per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai doveri di ufficio;

- c) non devono promettere od offrire, direttamente od indirettamente, al Pubblico Ufficiale e/o ad Incaricati di Pubblico Servizio, denaro, prestazioni o altre utilità per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

4.3. Divieto di commissione di reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)

- a) *False comunicazioni sociali*
- b) *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*
- c) *Operazioni in pregiudizio dei creditori*
- d) *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
- e) *Illecita influenza sull'assemblea*
- f) *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate*
- g) *Falso in prospetto*
- h) *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*
- i) *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*
- j) *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*
- k) *Impedito controllo che causa danno ai soci*
- l) *Indebita restituzione dei conferimenti*
- m) *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*
- n) *Formazione fittizia del capitale*
- o) *Omessa comunicazione del conflitto di interessi*
- p) *Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità"*

I Destinatari del presente Codice Etico:

- a) non devono alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in maniera idonea ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione;
- b) non devono, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;
- c) non devono, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare operazioni di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni allo scopo di cagionare danno ai creditori;
- d) non devono, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionare danno ai creditori;
- e) non devono compiere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad influenzare la volontà della maggioranza dell'assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- f) non devono, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esporre fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

- stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i Destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- g) non devono esporre false informazioni od occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i Destinatari di un prospetto, allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
 - h) non devono ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - i) non devono, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i Destinatari delle comunicazioni, attestare il falso od occultare documenti, impedendo o comunque ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
 - j) non devono, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;
 - k) non devono, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali;
 - l) non devono, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
 - m) non devono, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - n) non devono, neanche in parte, formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
 - o) non devono tacere l'esistenza di un interesse, in una determinata operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, né devono, in presenza di quell'interesse, partecipare al compimento dell'operazione;
 - p) non devono dare o promettere denaro o altra utilità affinché alcuno compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società.

4.4. Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)

I Destinatari del presente Codice Etico non devono commettere reati contro la libertà individuale.

4.5. Divieto di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001)

- a) *Abuso di informazioni privilegiate*
- b) *Manipolazione del mercato*

Costituiscono informazioni privilegiate tali informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

I Destinatari del presente Codice Etico, in possesso di informazioni privilegiate:

1. devono rispettare scrupolosamente le norme di legge, i principi del presente Codice e le procedure aziendali relative alla gestione e trattamento, comunicazione e circolazione, all'interno ed all'esterno, di informazioni privilegiate
2. non devono:
 - a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
 - b) senza giustificato motivo, dare comunicazione delle informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
3. non devono, inoltre, divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi.

4.6. Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali

I Destinatari del presente Codice devono evitare qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, aventi carattere nazionale o transnazionale, quali l'associazione per delinquere.

4.7. Divieto di violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-sepseis, D.Lgs. 231/2001)

- a) *Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008*
- b) *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*
- c) *Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

I Destinatari devono assicurare il pieno rispetto delle norme di legge applicabili e dei principi del presente Codice Etico in tema di prevenzione di ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la persona e di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

4.8. Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego (art 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

- a) *Ricettazione*
- b) *Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita*

I Destinatari del presente Codice Etico non devono:

- a) acquistare, ricevere, sostituire, trasferire od occultare denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- b) impiegare denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie provenienti da delitto.

4.9. Divieto di commissione di reati informatici (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)

- a) *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*
- b) *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*
- c) *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*
- d) *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*
- e) *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

- f) *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*
- g) *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*
- h) *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*
- i) *Falsità nei documenti informatici*

I Destinatari del presente Codice non devono:

- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui, pubblico o privato;
- intercettare o installare apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare alcun sistema informatico o telematico altrui, pubblico o privato;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso o di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici;
- agevolare, anche indirettamente, crimini informatici;

4.10. Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-noveis, D.Lgs. 231/2001)

I Destinatari non devono in alcun modo utilizzare o riprodurre software, documentazione e banche dati non regolarmente muniti di licenza.

4.11. Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001)

I Destinatari del presente Codice devono evitare qualsiasi comportamento che possa costituire un impedimento o turbamento all'esercizio di un'impresa o di un commercio, o che possa essere in qualunque modo collegato alla commissione di delitti contro l'industria e il commercio.

4.12. Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'autorità giudiziaria (art. 25-deceis, D.Lgs. 231/2001)

I Destinatari del presente Codice non devono assumere, nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale, comportamenti volti ad indurre il soggetto, con violenza o minaccia o con dazione o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere tali dichiarazioni o a renderle mendaci.

4.13. Divieto di violazione delle normative ambientali (art. 25-undecis, D.Lgs. 231/2001)

CD Pharma vieta a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare fattispecie di reato che possano causare inquinamento o altri impatti sull'ambiente e sulle specie animali o vegetali.

4.14. Divieto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecis, D.Lgs. 231/2001)

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Codice Etico di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare fattispecie di reato legate all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata nelle modalità definite dalla normativa di riferimento.

5. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

5.1. Diffusione del Codice Etico

CD Pharma si impegna a diffondere il presente Codice Etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, ed a verificarne periodicamente l'applicazione ed il rispetto.

I Destinatari devono essere in possesso del Codice Etico, conoscerne i contenuti ed osservare quanto in esso prescritto.

La Società predispone e realizza un programma di formazione/informazione finalizzato a favorire la conoscenza dei principi e delle norme contenute nel presente Codice. Tali iniziative saranno differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari.

CD Pharma si impegna, inoltre, ad organizzare, ogni volta che ne ravvisi la necessità, una riunione informativa, cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione e nonché, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo con la Società, finalizzata all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti. Delle riunioni verrà conservata evidenza delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

5.2. Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n 231 del 2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia.

È obbligo dei Destinatari del presente Codice Etico segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale violazione o comportamento non conforme ai principi del Codice, fornire ogni informazione richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza, e collaborare alle eventuali indagini dallo stesso espletate.

La segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta, inoltrandola all'Organismo di Vigilanza, mediante trasmissione della comunicazione a mezzo posta prioritaria o di posta elettronica.

L'Organismo di Vigilanza:

- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico CD Pharma Group S.r.l. e delle procedure aziendali, in particolare in quelle aree nel cui ambito sono individuati i rischi-reato ex D.Lgs 231/2001 eventualmente connessi alle attività svolte. A tal fine è libero di accedere a tutte le fonti di informazioni aziendali, di prendere visione di documenti e consultare dati;
- accoglie e/o segnala eventuali violazioni del Codice Etico;
- propone eventuali aggiornamenti del Codice Etico e dei protocolli interni al fine di adeguarli alle leggi;
- verifica, controlla e valuta i casi di violazione delle norme stabilite dal Codice Etico e segnala alle funzioni preposte al fine dell'applicazione di idonee misure sanzionatorie nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Le regole contenute nel presente Codice Etico sono espressione del comportamento che il dipendente, in CD Pharma, è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

Eventuali violazioni o comportamenti contrari ai principi del presente Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, daranno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Tali sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto della legge e definite nella parte del Modello relativa al Sistema disciplinare e sanzionatorio, quale parte integrante del Codice.

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare ed accettare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice Etico.

7. CONFLITTO DI PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI CON IL CODICE ETICO

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.